

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Daide Barberis - commercialista



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023





Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:
il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI



Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

Sezione pubblica

Regolamento e norme

Guide utente

FAQ

Piattaforma che gestisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Accesso utente

Nome utente *

Password *

ACCEDEI

HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?

CREA UN'UTENZA COME LEGALE RAPPRESENTANTE DI ASD/SSD

Contatti: registro@sportosalute.eu

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

Il 1° dicembre 2020 il Consiglio dei ministri dell'UE ha adottato il Piano di lavoro per lo sport (2021-2024), che ha tra le sue tematiche principali il Modello Sportivo Europeo.

Studio sul Modello Sportivo Europeo: struttura piramidale

Secondo la ricerca, generalmente **le principali caratteristiche del Modello Sportivo Europeo** trovano applicazione nell'organizzazione e nella struttura del sistema sportivo. Tutti gli sport a squadre europei analizzati seguono un **modello piramidale**, laddove le **federazioni sportive** rappresentano l'organismo più alto per uno sport e sono generalmente **responsabili per l'organizzazione e lo sviluppo di quella specifica disciplina a livello amatoriale e professionale**. Risulta inoltre generalmente presente, alla base della piramide, **una struttura comune ai circoli che si occupano di sport di base**. Vi è inoltre evidenza che il ruolo e il grado di influenza delle federazioni europee rispetto alle federazioni internazionali vari a seconda dei casi, in parte in funzione delle modalità organizzative delle competizioni e della loro rilevanza a livello nazionale ed europeo. In alcuni casi eccezionali, si riscontrano strutture organizzative frammentate laddove vi sia un legame più lasco con la struttura piramidale.

Study on the European Sport Model

A report to the European Commission

April 2022



Art. 10 - Riconoscimento ai fini sportivi (d.lgs 36/2021)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **sono riconosciute**, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La **certificazione** della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene **mediante l'iscrizione** del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita **le funzioni ispettive**, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport **diffida** gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

The image shows a certificate from the Italian Department for Sport and Health. At the top, it features the logo of the Department and the text 'Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE'. Below this, it states 'SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI' followed by a blank space for the name of the entity. There are fields for 'C.F.' and 'con sede legale in e legale rappresentante'. The certificate is issued to an 'AFFILIATA A' and is valid until 31/12/2022. It certifies the regular affiliation and recognition in the 'REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE' of the Department for Sport of the Council of Ministers. A QR code is present, and the date of creation is 02/09/2022. A small note at the bottom indicates that the secretary's data is updated at the time of printing.

Attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche



Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 5 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento dello sport del 3 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 gennaio 2021 al n. 53, con il quale è stato conferito al dott. Guglielmo Agosta, referendario del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del servizio "Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza" nell'ambito dell'Ufficio per il "Coordinamento delle politiche per lo sport";

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 12 dicembre 2022 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore del servizio "Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza" nell'ambito dell'Ufficio per il "Coordinamento delle politiche per lo sport", è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, incluso l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'attività istruttoria svolta in merito al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel Registro relativamente alle domande di iscrizione presentate dalle ASD/SSD di cui all'elenco allegato al presente provvedimento.

RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di provvedere all'iscrizione nel Registro delle predette società e associazioni sportive dilettantistiche

DECRETA

Articolo 1

È approvata l'iscrizione nel Registro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della normativa vigente, delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'elenco allegato (Allegato A).

Guglielmo Agosta

DECRETO LEGISLATIVO
28 febbraio 2021, n. 39

- titolo II disposizioni in materia di semplificazione
Capo I
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
- Artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Presidenza del
Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per lo
sport, Decreto del
27.03.2023

- Regolamento per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche

DECRETO LEGISLATIVO
28 febbraio 2021, n. 36

- Titolo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO
Capo I
Lavoro sportivo
- Art. 28 c. 3/4/5

Registro
nazionale delle
attività
sportive
dilettantistiche

Enti Sportivi Dilettantistici

Associazione, Società sportiva dilettantistica, ETS: il **soggetto giuridico affiliato** ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, **senza scopo** di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;



Enti pubblici

Dipartimento per lo sport: **la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri** operante nell'area funzionale dello sport;

Sport e salute S.p.a.: **la società per azioni a controllo pubblico** che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Comitato olimpico nazionale italiano (CONI): **l'ente pubblico**, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

Comitato italiano paralimpico (CIP): **l'ente pubblico**, riconosciuto dal Comitato paralimpico internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;

Organismi Sportivi

Federazioni sportive nazionali: **l'organizzazione sportiva nazionale**, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

Federazioni sportive paralimpiche: **l'organizzazione sportiva nazionale** riconosciuta dal Comitato italiano paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

Disciplina sportiva associata: **l'organizzazione sportiva nazionale**, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

Enti di promozione sportiva: **gli organismi sportivi** che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

Sport e salute spa

ACTION PLAN
2020-22

FOCUS

LO START-UP ACCELERATOR & INNOVATION HUB DEDICATO ALLO SPORT E AL BENESSERE

IL PRIMO ACCELERATORE ITALIANO DEDICATO ALLE TECNOLOGIE PER LO SPORT E IL WELLNESS

Lo Sport rappresenta un settore trainante dell'economia italiana (12,5 M di atleti tesserati, 35k imprese, 330k addetti, 15 Mld di € di fatturato).

Nel mondo, negli ultimi anni sono stati investiti ca. 13 Miliardi di dollari in innovazione in ambito "SportsTech" (tecnologie per atleti, media, strutture).

Sport e Salute come primo Start up Accelerator e Innovation Hub dedicato allo sport e al benessere in Italia.

Far crescere in Italia uno dei più importanti ecosistemi di innovazione al mondo in ambito sport e salute.

Ricerca e far crescere le migliori startup Italiane.

Attrarre talenti dall'estero, in collaborazione con i principali attori del sistema - federazioni, squadre, aziende ed investitori, ecc.



AZIONI

- Supportare il lancio di 10-15 nuove start-up accelerate all'anno su un orizzonte di 3-4 anni:
 - Start-up Italiane;
 - Start-up Italiane con founder internazionali interessati a rientrare in Italia;
 - Start-up internazionali interessate a localizzarsi in Italia.
- Favorire la collaborazione dei principali attori dell'ecosistema (FSN, Organismi Sportivi, Squadre, Aziende, Sponsor Istituzionali, Investitori).
- Fornire, mediante il Fondo Acceleratori e altri partner, le risorse finanziarie non solo nella fase di accelerazione, ma anche in quelle successive per permettere alle aziende di crescere e raccogliere capitali da altri investitori istituzionali.



KEY SUCCESS FACTOR

- Focalizzazione su un settore rilevante per il tessuto economico.
- Presenza di partner strategici (PMI e corporate) che possono portare competenze verticali e supporto industriale allo sviluppo di progetti con le start-up.
- Supporto finanziario strutturato. Supporto di primari attori Istituzionali (Sport e Salute).
- Focus su tematiche di grande importanza anche in ottica di restart post Covid-19.
- Location di grande rilevanza (Roma, Foro Italico).
- Inserimento in un network di acceleratori connessi e di nuova generazione per creare ulteriori opportunità di sviluppo.

LE DIRETTRICI DEL PIANO

MACRO-OBIETTIVO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

IL VALORE SOCIALE DELLO SPORT: LO SPORT SENZA BARRIERE, PER TUTTI E A TUTTE LE ETÀ

IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT: LO SPORT NELLA SCUOLA

LO SPORT COME STILE DI VITA, PER LA SALUTE E IL BENESSERE FISICO E MENTALE

I LUOGHI DELLO SPORT: LE INFRASTRUTTURE

LO SPORT IMPRESA, COME VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO E LAVORATIVO

LO SPORT ITALIANO COME DRIVER DEL MADE IN ITALY

LA DIGITAL TRASFORMATION E LA CREAZIONE DI UN ECOSISTEMA DELLO SPORT

COMUNICARE LO SPORT

I SERVIZI PER GLI ORGANISMI SPORTIVI

EFFICIENZA ED EFFICACIA ORGANIZZATIVA



definizioni



2) Con “**enti sportivi dilettantistici**” si intendono gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche **indicate all’art. 6, D.lgs. n. 36 del 2021**. Sono iscritti al Registro anche gli «**enti del terzo settore**» costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che **esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.**

6) Con “**Organismo sportivo**” si intende la **Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”), nonché la Federazione sportiva paralimpica, la Federazione sportiva nazionale paralimpica, la Disciplina sportiva paralimpica, la Disciplina sportiva associata paralimpica, l’Ente di promozione paralimpica e l’Ente di promozione sportiva paralimpica riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”), e che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico**. Agli Organismi sportivi è consentito l’accesso al Registro per i fini previsti dalla normativa in essere, secondo le modalità del Regolamento.



Art. 6 - Forma giuridica

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella **denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti **forme giuridiche**:

- a) **associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata** dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato**;
- c) **società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile**;
- c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli **enti del terzo settore** iscritti **sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche** si applicano le disposizioni del presente decreto (36/2021) limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per **le imprese sociali**, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici **si affiliano annualmente** alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. **Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.**

definizioni



3) Con “**attività sportiva**” si intende l’organizzazione e/o la partecipazione di un ente sportivo dilettantistico a **competizioni** sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini **sportivi e affiliato**, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso Organismo.

4) Con “**attività didattica**” si intende l’**organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva** organizzati direttamente dall’Organismo sportivo di affiliazione/o dall’ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute.

5) Con “**attività formative**” si intende le iniziative finalizzate **alla formazione e all’aggiornamento dei tesserati** dell’Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi l’ente sportivo dilettantistico, incluse **le attività di divulgazione** dei valori dello sport quale strumento di miglioramento **della vita e della salute**, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati e l’ordinamento sportivo. **Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall’Organismo sportivo o dallo stesso ente sportivo dilettantistico in possesso dei requisiti didattici richiesti dall’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e devono essere condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità.**



definizioni



Con “**affiliazione**” si intende **l’atto** con il quale **un Organismo sportivo associa, verificata l’esistenza dei necessari requisiti ai sensi del proprio statuto e dei propri regolamenti, un ente sportivo dilettantistico** che ne abbia fatto richiesta, **lo riconosce ai fini sportivi**, ai sensi e agli effetti dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021, e **l’ammette a far parte dell’ordinamento sportivo**. **Non può essere iscritto nel Registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto ai fini sportivi**. I diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto di affiliazione e di riconoscimento ai fini sportivi coincidono con la durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione della disciplina sportiva praticata e decadono nella stagione successiva in caso di mancata conferma (c.d. riaffiliazione) entro i termini stabiliti dall’Organismo medesimo.

Con “**stagione sportiva**” si intende **l’arco temporale, non superiore a 12 mesi**, stabilito da ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funzione dello sport praticato, viene esercitata l’attività. Coincide di norma con la durata dell’affiliazione dell’ente sportivo all’Organismo sportivo.

Con “**tesseramento**” si intende **l’atto formale** con il quale si instaura il rapporto esistente tra **l’Organismo sportivo e le persone fisiche** (c.d. tesserati) che **con esso diventano soggetti dell’ordinamento sportivo** e che prescindono dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. **Lo status di “tesserato” si acquisisce attraverso l’iscrizione della persona fisica all’ente sportivo dilettantistico affiliato e riconosciuto ai fini sportivi dall’Organismo sportivo ovvero direttamente all’Organismo sportivo, senza la mediazione dell’ente sportivo dilettantistico**. **Il tesseramento, quando avviene attraverso l’iscrizione del soggetto ad un ente sportivo dilettantistico, non può avere durata superiore a 12 mesi**. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, tranne nel caso di tesserati di nazionalità estera non residenti in Italia

Art. 4 d.lgs 39/21- Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Presso il **Dipartimento per lo sport** è istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

- la gestione è affidata alla società Sport e Salute spa **nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro.**

È interamente gestito con modalità telematiche **mediante l'utilizzo di un'apposita piattaforma, che permette il più ampio accesso alle informazioni e ai dati che devono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.**

- Il trattamento dei dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali



Struttura del Registro – art. 5

1. Nel Registro sono iscritte **tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche** che svolgono **attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa (la preparazione e l'assistenza)**, operanti nell'ambito di una **Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.**

3. Sono iscritti in una sezione speciale le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato italiano paralimpico.

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito **web registro.sportesalute.eu** di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola, al momento, in due sezioni:

a. **“sezione pubblica”** - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;

b. **“sezione riservata”** - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di username e password. **Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare solo i propri dati.** L'accesso alla sezione riservata, previa definizione delle relative procedure con apposita convenzione, è consentito, altresì, **all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS** per il perseguimento delle loro finalità istituzionali. Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi.

FUNZIONE

2. L'iscrizione nel Registro **certifica** la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

«Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021».



vigilanza



Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica. Gli incaricati delle funzioni ispettive segnalano tempestivamente al Dipartimento per lo Sport ogni violazione, corredandola di ogni necessaria informazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 8 e 9.

domanda di iscrizione



La domanda di iscrizione è inviata al **Dipartimento per lo sport**, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante mediante l'apposita piattaforma informatica (art. 6 iscrizione al registro).

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 (Art. 7 Istanza di riconoscimento della personalità giuridica). Nel registro è prevista una sezione dedicata.

Alla domanda è allegata la documentazione attestante:

a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica

b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;

c) la data dello statuto vigente;

d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;

e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;

f) i dati dei tesserati

Articolo 5 - Requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;

b. abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;



c. non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svolgono attività di affiliazione o aggregazione per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione; 2) quelle che organizzano attività sportiva, didattica e/o formativa in proprio o per conto dell'Organismo sportivo di affiliazione, ad eccezione dei casi di affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga o sia riconosciuta dall'Organismo sportivo medesimo; 3) quelle che esercitano attività amministrativo contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di puro servizio dell'Organismo sportivo di affiliazione;

d. a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");

e. svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. In particolare, gli enti sportivi dilettantistici devono trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, l'avvio di almeno un'attività sportiva o didattica o formativa;

f. abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione. Detta disposizione non trova applicazione con riguardo alle Federazioni Sportive Nazionali di servizio: Federazione Medico Sportiva Italiana e Federazione Italiana Cronometristi.

procedura d'iscrizione

La **domanda di iscrizione** al Registro è inviata al **Dipartimento per lo Sport su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite del proprio Organismo sportivo di affiliazione.** Il medesimo Organismo sportivo di affiliazione, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all'inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica sull'applicativo *web* messo a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, secondo le specifiche tecniche indicate nell'Allegato 1 che elenca anche le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro.

L'Organismo sportivo **attesta** la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ente sportivo dilettantistico rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e regolamentare per l'iscrizione al Registro. L'Organismo sportivo **garantisce** altresì il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati **per tutto il periodo di iscrizione al Registro**, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all'ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

Gli Organismi sportivi, titolari dei dati degli affiliati e tesserati per le proprie finalità istituzionali, inseriscono i dati nel Registro in attuazione del D.lgs. n. 39 del 2021. Il Dipartimento per lo Sport tratta i dati di cui al comma 1 presenti nel Registro per le specifiche finalità previste dal citato D. lgs.n. 39 del 2021 e per le ulteriori proprie finalità istituzionali, quali, a titolo non esaustivo, le finalità di comunicazione, promozione e diffusione dello sport, di indagine e di studio.

Tutti i trattamenti di dati di cui ai periodi precedenti sono in ogni caso effettuati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 2003.

In esecuzione di quanto previsto all'art. 12 del D.lgs.n. 39 del 2021, **l'Organismo sportivo di affiliazione ha altresì la responsabilità di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti sono comunicati, per l'assolvimento degli obblighi istituzionali, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro**, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

La procedura di iscrizione al Registro si può basare sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si devono dotare.



procedura d'iscrizione

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può: a) **accogliere la domanda e iscrivere l'ente**; b) **rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato**; c) **richiedere di integrare la documentazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

In caso di richiesta di integrazione, l'ente sportivo dilettantistico interessato ha **dieci giorni** per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro.

Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini in esso previsti, il Dipartimento per lo sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto, **assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.**

I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione contestualmente alle annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L'elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, **i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire**, nel rispetto della normativa, **i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro**. **L'ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l'operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento**



Art. 8 d.lgs 21/2021 – certificato

Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato dal Dipartimento per lo Sport su istanza di chiunque vi abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro.

Indirizzo di posta elettronica univoco

Ad ogni iscritto deve essere obbligatoriamente associato **un indirizzo di posta elettronica univoco** al quale sono inviate tutte le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport, anche per il tramite di Sport e Salute Spa, che si intenderanno così conosciute.



Articolo 7 del regolamento - Gestione iscrizioni e conservazione del Registro

L'iscrizione è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell'ente sportivo dilettantistico da parte dell'organismo di affiliazione, è correlata all'esistenza di **un valido rapporto di affiliazione** e si rinnova con la riaffiliazione all'Organismo sportivo.

Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all'ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, **devono essere trasmessi** dallo stesso con apposita dichiarazione, **tramite l'Organismo sportivo di affiliazione**, attraverso la piattaforma del Registro, **tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.**

I dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, svolta dall'ente sportivo dilettantistico, **devono essere trasmessi** dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l'Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, **non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'evento.**



Sezione Pubblica

Organismi sportivi	FITP
Data presentazione	23/04/2008
Discipline	Paddle Tennis
Nr. attività Sportiva	16
Nr. part. attività Sportiva	2101
Nr. attività Didattica	1
Nr. part. attività Didattica	134
Nr. attività Formativa	0
Nr. part. attività Formativa	0
Nr. tesserati	740



Nr. attività Sportiva	0
Nr. part. attività Sportiva	552
Nr. attività Didattica	0
Nr. part. attività Didattica	0
Nr. attività Formativa	0
Nr. part. attività Formativa	0



Nr. attività Sportiva	0
Nr. part. attività Sportiva	1
Nr. attività Didattica	0
Nr. part. attività Didattica	44
Nr. attività Formativa	0
Nr. part. attività Formativa	0



Articolo 8 - Nullità e annullamento delle iscrizioni

1) Sono **nulle** le iscrizioni al Registro degli enti sportivi dilettantistici che:

a. **abbiano indicato un codice fiscale oppure un numero di partita IVA non rispondente al vero oppure errato e, in questo secondo caso, non abbiano provveduto a correggerlo entro 7 giorni dalla relativa richiesta;**

b. **all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per lo Sport, attraverso la società Sport e Salute Spa, sui dati e sulla documentazione presente nel Registro o richiesta in sede di attività ispettiva, non risulti dimostrato che l'ente sportivo dilettantistico fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 5 del presente Regolamento.**

2) **La nullità dell'iscrizione è dichiarata con provvedimento del Dipartimento per lo Sport e determina la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione.**

3) **Qualora uno o più requisiti siano venuti meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata nel termine di sette giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport, questi annulla l'iscrizione e dichiara la cancellazione dell'ente sportivo dilettantistico con efficacia dalla data del venir meno del requisito.**

Art. 9 Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a **seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio**, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

N.B. in caso di cancellazione non si impone la devoluzione del patrimonio



Art. 10 - Opponibilità ai terzi degli atti depositati

Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.



Accesso

Il registro è accessibile all'indirizzo: <https://registro.sportosalute.eu> tramite la piattaforma appositamente dedicata

Revisione del Registro (art. 11)

Con cadenza triennale, il Dipartimento per lo sport provvede alla revisione dei dati, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.



Art. 12 - Trasmigrazione

Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso, incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.

Comunque il legale rappresentante deve accreditarsi nel nuovo registro.

Il Registro CONI è tuttora attivo per altre funzioni inerenti ai rapporti tra le società ed il Coni stesso

Il RUNTS è obbligatorio per gli ETS

Il Registro Imprese è obbligatorio per le SSD



La **domanda d'iscrizione al Registro** è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta dell'ente sportivo dilettantistico, per il tramite dell'Organismo sportivo che l'ha affiliato e riconosciuta ai fini sportivi.

Ogni **richiedente**, con le modalità previste dalla piattaforma, deve compilare il **modulo di richiesta** accesso contenente il codice fiscale dell'ente sportivo dilettantistico e i dati anagrafici, di contatto e residenza del responsabile legale. Al momento dell'inserimento dei dati il sistema verifica che il codice fiscale del legale rappresentante sia coerente con quello comunicato dall'Organismo sportivo.

SPECIFICHE TECNICHE

La **domanda**, ottenuto il nulla osta dell'Organismo sportivo che l'ha affiliata e riconosciuta ai fini sportivi, o di almeno uno degli Organismi sportivi di affiliazione tra quelli dichiarati dall'ente sportivo dilettantistico, **è inviata dallo stesso Organismo sportivo ai fini dell'istruttoria per la sua approvazione.**

In caso di domande parziali o irricevibili il processo di iscrizione non va a buon fine. È previsto il soccorso istruttorio per consentire di risolvere eventuali carenze nella formulazione della domanda

Completato positivamente l'iter istruttorio **l'ente sportivo dilettantistico risulta iscritto nel Registro**. Gli enti sportivi dilettantistici iscritti possono stampare, tramite la piattaforma, **l'attestato di iscrizione.**

Ogni **ente sportivo dilettantistico** può accedere all'area riservata previa autenticazione **con nome utente e password**, che consente di monitorare lo stato della domanda e di stampare l'attestato che certifica l'iscrizione al Registro.

L'attestato è provvisto di **un QR Code** che permette di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel Registro.

Tutti gli enti sportivi dilettantistici presenti **sono identificati univocamente** tramite il Codice Fiscale.

Tutte le persone presenti sono identificate univocamente tramite il codice fiscale, tranne che i tesserati di cittadinanza estera non residenti in Italia, per i quali si richiede, in luogo del codice fiscale, la cittadinanza, lo Stato di residenza, la data di nascita, tipologia e numero del documento di identità.



dati



Dati: associazione/società sportiva dilettantistica

- A1 Regione Sociale/Denominazione
- A2 Codice fiscale ente sportivo
- A3 Data costituzione
- A4 Polisportiva
- A5 Gruppo sportivo (GSCM)
- A6 Natura giuridica
- A7 E-Mail
- A8 Pec (facoltativa)
- A9 Indirizzo sede legale
- A10 Telefono
- A11 Legale rappresentante
- A12 Delegato (facoltativo)

Dati: organismi sportivi di affiliazione

- B1 Organismo Affiliante
- B2 Codice affiliazione
- B3 Data inizio affiliazione
- B4 Data fine affiliazione
- B5 Discipline praticate

Dati: Composizione consiglio direttivo e di altri organi previsti dallo statuto sociale

- C1 Anagrafica componente CF, nome, cognome
- C2 Carica e durata Presidente, Vicepresidente, Commissario, Amministratore unico, Consigliere, Responsabile, Proboviro, Revisore



Collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate

Dati: tesserati

- D1 Anagrafica tesserato
- D1b Anagrafica tesserato straniero non residente in Italia
- D2 Organismo affiliante
- D3 Codice tessera
- D4 Data emissione tesseramento
- D5 Data scadenza tesseramento
- D6 Tipo tessera

E) dati: attività (sportive, didattiche e formative) svolte dagli enti sportivi dilettantistici.

E1	Tipo attività	Sportiva, Didattica, Formativa
E1 bis	Tipo Attività per i tesserati	Libera o coordinata
E2	Denominazione	Caratteri in formato UTF-8 (max 255 caratteri)
E3	Durata evento	In giorni o mesi
E4	Evento ricorrente nel corso di un anno	Si/no
E5	Frequenza (se ricorrente)	Evento non ricorrente; giornaliero; settimanale; bisettimanale; mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale.
E6	Luogo di svolgimento o partenza	Online; estero; Italia; Regione; Provincia; Comune.
E7	Discipline (solo per attività sportiva)	Cfr. Allegato 1.1
E8	Livello competizione	Internazionale, Nazionale, Regionale, Provinciale, non agonistica
E9	Tipo (solo per attività sportiva)	Monodisciplinare; pluridisciplinare
E10	Categoria di partecipanti	Bambini e adolescenti; adulti; over 65; donne; ceti socio-economici fragili; disabili; dirigenti sportivi; tecnici sportivi; ufficiali di gara; altri operatori sportivi; altro
E11	Organizzatore	Propria, Ente Affilante, ASD, SSD, Altri

F) Sezione documentale.

F1	Statuto vigente	Data documento e file pdf
F2	Atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva	Data documento e file pdf
F3	Dichiarazione riguardante l'aggiornamento degli Amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente e relative decorrenze	Data documento e file pdf

G) Informazioni necessarie per l'accredito in piattaforma.

G1	Responsabile Legale	CF, nome, cognome
G2	Codice fiscale ente sportivo	11 caratteri numerici
G3	Residenza legale rappresentate	Comune, indirizzo CAP
G4	Documento Identità	Numero e tipologia
G5	Documento Identità Legale rappresentante (fronte/retro)	File pdf
G6	Informazioni di contatto	E-mail e numero di telefono
G7	Dichiarazione sostitutiva	File pdf



Art. 28 c. 3 DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche **i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo**, di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39](#). La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'[articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 novembre 1996, n. 608](#) e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. **Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.** All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. **Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.**



Art. 28 cc. 4/5 DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36

4. Per le **collaborazioni coordinate e continuative** relative alle attività previste dal presente decreto, l'**obbligo di tenuta del libro unico del lavoro**, previsto dagli [articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#) è **adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



Perché è necessario per un ente sportivo essere iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche?

Perché solo gli Enti iscritti potranno accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli Enti Sportivi Dilettantistici nonché a tutti benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, in quanto solo l'iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche certifica la natura dilettantistica della società.

Come funziona il Registro?

Il Registro è gestito, soltanto con modalità telematiche, da Sport e Salute S.P.A.

Tutti i dati ed i documenti necessari all'iscrizione potranno trasmessi esclusivamente in via telematica sia dagli organismi sportivi, per la maggior parte dei dati, che dalle stesse enti sportivi per alcuni specifici documenti.



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



Come ci si iscrive al registro?

L'iscrizione al registro avviene tramite una apposita domanda di iscrizione effettuata dal rappresentante legale della società successiva all'invio di una serie di dati e documenti indispensabili a Sport e Salute per verificare l'effettiva natura dilettantistica dell'associazione.

I dati ed i documenti necessari sono inviati al Registro dall'Organismo sportivo successivamente all'affiliazione della società e sono i seguenti: Anagrafica società, Affiliazione, Rappresentante legale, Statuto ed Atto costitutivo, Consiglio direttivo, tesserati, attività sportiva o didattica. Questi dati sono ricavati da quelli registrati dall'ente sportivo all'atto dell'affiliazione e del tesseramento del consiglio direttivo e degli altri tesserati.

Per questo motivo è la società ad essere responsabile dell'eventuale respingimento della domanda a causa di dati errati.



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



Adempimenti del legale rappresentante per l'iscrizione al registro?

Il rappresentante legale deve effettuare la registrazione al portale del registro fornendo il proprio documento e la dichiarazione sostitutiva di notorietà e successivamente alla registrazione inviare la domanda tramite l'apposito bottone "INVIA DOMANDA" presente nella pagina della società.

Accoglimento della domanda?

Una volta che la domanda sarà accolta la società potrà scaricare il certificato di iscrizione.



LA GESTIONE DELLE A.S.D.:
DALLO STATO ATTUALE ALLA RIFORMA DELLO SPORT
Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno 2023



Cosa succede dopo l'iscrizione è stata accolta?

L'iscrizione si rinnova annualmente con l'affiliazione e gli enti sportivi dovranno dimostrare annualmente di averne i requisiti svolgendo e registrando l'attività sportiva o didattica o formativa richiesta. L'ente sportivo dovrà inoltre aggiornare i dati ed i documenti in caso di variazioni. Al 31 gennaio di ogni anno verranno verificati i requisiti.

L'iscrizione dura tre anni. Successivamente dovrà essere effettuata una nuova domanda.



Se l'Organismo di riferimento ha configurato il sistema in modo tale da permettere l'inserimento manuale (anziché tramite servizi di interoperabilità) sarà possibile inserire una nuova affiliazione/documenti/consigli/ tesseramenti/attività. Gli inserimenti così effettuati necessitano dell'approvazione dell'Organismo prima di diventare ufficiali

Tutte le società devono fare domanda?

Gli enti sportivi già iscritti al registro CONI 2.0 e migrati al nuovo registro non devono fare domanda perché è ritenuta valida la precedente iscrizione. Anche queste però devono, tramite il rappresentante legale, aprire l'utenza fornendo il documento del legale rappresentante e la dichiarazione sostitutiva di notorietà.

In mancanza, al momento della verifica verranno considerate non in regola.

Devono in particolare scaricare il certificato di iscrizione unico documento valido a documentare la posizione della società.

Il precedente certificato CONI non ha più valore di certificazione.



per gestire
bene
occorre
istituire
adeguati
assetti

